

Processo penale – Censura di travisamento della prova – Nuova valutazione dei fatti di causa – Inammissibilità.

Penale – Concorso tra i reati di truffa ed abuso di ufficio – Ammissibilità.

Corte di Cassazione, Sez. II Penale – 20 maggio/18 giugno 2010, n. 23628 – Pres. Bardovagni – Rel. Nuzzo - P.G. Di Casola – I.P. (avv. Bonetti)– Parte civile INPS (avv. Poti).

È preclusa in sede di legittimità la doglianza relativa al preteso travisamento della prova, allorché con essa si prospetti, in realtà, una diversa valutazione dei fatti di causa, a fronte di un impianto motivazionale esente da vizi di manifesta illogicità.

Il reato di abuso di ufficio coesiste col più grave reato di truffa aggravata, in ragione della plurioffensività della condotta criminosa dell'imputato, in relazione ai beni tutelati da entrambi i reati ed alla molteplicità delle persone offese dal reato: nella specie, Ente previdenziale e titolari delle singole posizioni pensionistiche. Peraltro, l'elemento specializzante del reato di abuso di ufficio, rispetto alla truffa aggravata, è costituito dall'oggetto materiale della frode - una prestazione economica erogata dallo Stato o da altro Ente pubblico - mentre gli artifici e raggiri posti in essere dal funzionario pubblico per indurre in errore l'Amministrazione costituiscono il quid pluris di condotta criminosa richiesto per il reato di truffa.

FATTO - I.P., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, in data 10.2.2009, con cui era confermata la sentenza 19.10.2007 del Tribunale di Pordenone che l'aveva condannata alla pena di un anno, sei mesi di reclusione ed Euro 650,00 di multa (dichiarata interamente condonata) ed al risarcimento del danno morale in favore della costituita parte civile INPS, per tre episodi di truffa aggravata ai danni dell'ente stesso e per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p., ritenuta la continuazione fra i reati. La ricorrente chiedeva l'assoluzione dai delitti con caducazione della condanna al risarcimento dei danni, deducendo:

1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento o mancanza della prova, avendo la Corte di appello ritenuto provato, in relazione al primo episodio di truffa, l'autoliquidazione della somma da parte della I., la esistenza del preavviso di liquidazione, l'indicazione della causale di pagamento sull'assegno corrisposto dall'INPS e l'individuazione della relativa provenienza da parte dell'Istituto medesimo, in assenza di una verifica di tale circostanze e sulla base solo "delle affermazioni di principio riportate nella relazione degli ispettori!".

2) Quanto al secondo episodio di truffa mancava la prova che l'operazione relativa alla modifica della posizione degli eredi di Z.G. fosse imputabile alla I., pur non risultando dalle testimonianze assunte ed, in particolare, dalla deposizione della B., alcun intervento

dell'imputata sull'impianto informatico dell'INPS per l'erogazione della somma al marito, Br.Lu..

3) Del pari, in ordine al terzo episodio di truffa, sussisteva il vizio di travisamento della prova, posto che il teste Br.E., con riferimento alla propria esclusione dalla divisione degli arretrati pensionistici spettanti al padre Br.B., aveva negato di aver inoltrato domanda all'INPS per ottenere la propria quota ereditaria;

4) erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in quanto la condanna per il reato di abuso d'ufficio era fondato sui medesimi fatti contestati per il più grave reato di truffa che non potevano costituire, quindi, oggetto di una duplice condanna in quanto assorbiti nel delitto più grave. Con memoria difensiva la parte civile INPS chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto attinente ad una diversa valutazione, più favorevole all'imputata, delle prove acquisite in sede dibattimentale.

DIRITTO - Il ricorso è infondato.

Le prime tre doglianze, sotto il profilo apparente del travisamento della prova, prospettano, in realtà, una valutazione alternativa dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione al riguardo esente da vizi di manifesta illogicità.

Com'è noto, in tema di controllo della motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che le sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento, essendo il sindacato di legittimità limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata (Cfr. Cass. S.U. 31.5.2000, Jakani).

Orbene, la Corte territoriale ha dato conto della sussistenza dei tre episodi di truffe, rispondendo ai motivi di appello, evidenziando che l'imputata, proprio per la sua posizione all'interno dell'Ente (unico direttore dell'Unità di processo assicurato - pensionato) era in grado di essere al corrente della causale delle somme erogate; che le testimonianze di G. e V. non lasciavano dubbi sull'interessamento manifestato dalla I. a definire la posizione di Z.G. e che era pacifico l'intervento della stessa sui sistemi informativi per attribuire abusivamente a Br.Lu. gli arretrati di pensione spettanti agli eredi dello Z.. Su detti punti non è dato ravvisare alcun travisamento della prova, considerato, fra l'altro, che, in caso di sentenza di secondo grado conforme a quella di primo grado, la relativa motivazione costituisce una sola entità logico - giuridica, nel senso che le rispettive motivazioni si integrano a vicenda sicchè per giudicare della congruità della motivazione, occorre fare

ferimento al complesso motivazionale delle due sentenze di merito, tanto che il giudice di appello può rinviare *per relationem* alle argomentazioni del giudice di prime cure sia nella ricostruzione del fatto, sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, come in parte avvenuto nel caso di specie (Cfr. Cass. n. 44899/2008).

In ordine alla quarta censura i giudici di appello hanno escluso l'assorbimento del reato di abuso di ufficio in quello più grave di truffa aggravata, evidenziando la plurioffensività della condotta criminosa dell'imputata con riferimento ai beni tutelati da entrambi i reati, posto che le persone offese dai reati erano oltre all'Ente previdenziale, anche i titolari delle singole posizioni pensionistiche. Sul punto va, inoltre, rilevato, in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C., che, in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'elemento specializzante del reato di abuso di ufficio rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato o altri enti pubblici (Cass. n. 11831/1999). Sul piano oggettivo, per il reato di truffa, è richiesto, poi, un *quid pluris*, costituito dalla presenza di raggiri ed artifici idonei ad indurre in errore l'ente erogatore. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va rigetta la richiesta della parte civile INPS, relativa al rimborso delle spese del grado, posto che la parte stessa, in epoca pregressa al presente grado di giudizio, risulta integralmente risarcita del danno subito.

Omissis